



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

PROPOSTA DI NORME A CARATTERE PRESCRITTIVO PER IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE (PTPG)

(Previsioni strutturali)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 38 del 23.12.1999 sono da considerarsi previsioni strutturali, con validità di "invarianti ambientali" a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale dell'intero territorio provinciale, le seguenti destinazioni individuate in scala 1:10.000 negli strumenti urbanistici generali di ogni Comune :

- Zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamente all'edificato della città storica fino all'età medievale e rinascimentale;
- Zone territoriali omogenee E di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamente alla superfici aziendali minime di almeno 20 ettari;
- Zone territoriali omogenee F di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 relativamente ai parchi pubblici urbani e territoriale.

2. Sono altresì da considerarsi previsioni strutturali le prescrizioni cogenti relative ai seguenti beni individuati in scala 1:10.000 e disciplinati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR):

- corsi d'acqua;
- aree boscate individuate e classificate come zone di tutela integrale;
- zone di interesse archeologico individuate e classificate come zone di tutela integrale;
- aree individuate e classificate come zona di tutela integrale dal piano di assetto delle aree naturali protette ricadenti all'interno del territorio provinciale;
- zone soggette ad uso civico;
- aree golenali individuate in scala 1:10.000 e classificate come zone di tutela integrale dai Piani di bacino.

3. per tutte le destinazioni di cui al comma 3 e per tutti i beni e le aree di cui al comma 4 non è possibile nessuna variante, nemmeno in accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, né al PTPG. né ai superiori strumenti di pianificazione territoriale (Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani di Assetto, Piani di Bacino)>>>.

(Riserve naturali statali)

<<Nelle riserve naturali statali del Litorale Romano e della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, individuate nella tavola n. 2.4, rapp. 1:100.000, fino alla approvazione dei rispettivi "Piani di gestione" e del "Regolamento" attuativo si applica la disciplina di cui all'art. 6 della L. 394/1991 e successive modificazioni.>>

(Aree naturali protette regionali e provinciali)

<<1. All'interno della perimetrazione provvisoria delle aree naturali protette regionali e provinciali, così come definita dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata alla rispettiva legge istitutiva, fino alla approvazione dei relativi Piani di Assetto vigono le destinazioni secondo le zone territoriali omogenee di cui al D.M. n.1444/1968, individuate dai corrispondenti strumenti urbanistici generali. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dei Piani di Assetto si applicano le misure di salvaguardia stabilite dagli articoli 8 e 44, commi da 11 a 14, della legge regionale n. 29/1997, nonché la disciplina indicata al 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 e quella eventualmente più restrittiva prevista per tali aree dal rispettivo PRG vigente.>>

2. Qualora la perimetrazione provvisoria di un'Area naturale protetta definita dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata alla rispettiva legge istitutiva venga ridotta a seguito della approvazione del relativo Piano di Assetto o di apposito provvedimento legislativo, alle parti del territorio escluse dalla medesima Area naturale protetta continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina delle norme relative alle classificazioni per zone territoriali omogenee individuate dal corrispondente strumento urbanistico generale vigente, nonché quella prescritta per le aree eventualmente soggette a vincolo paesaggistico dal relativo Piano Territoriale Paesistico o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Qualora il perimetro delle aree naturali protette così come riportato negli elaborati del presente Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) venga ampliato a seguito della approvazione del relativo Piano di Assetto o di apposito provvedimento legislativo, le aree ricomprese entro tale perimetro ampliato assumono la classificazione di Area naturale protetta e le destinazioni di zona con la disciplina stabilita per esse dal medesimo Piano di Assetto, che sostituisce le classificazioni e le destinazioni assegnate alle stesse aree dal corrispondente strumento urbanistico generale: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano di Assetto i Comuni interessati provvedono ad adeguare gli elaborati dei propri strumenti urbanistici generali relativi alle aree suddette, in conformità delle classificazioni e delle destinazioni di zona stabilite dal Piano di Assetto.>>

(Aree forestali regionali)

<<1. Sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 29/1997 le aree forestali appartenenti al patrimonio regionale: quelle ricadenti all'interno di aree naturali protette con perimetrazione definitiva sono sottoposte alle norme di attuazione del rispettivi piano di assetto.>>

(Piano regionale delle aree naturali protette)

<<1. Le indicazioni del "Piano regionale delle aree naturali protette", una volta approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1997, devono essere integralmente recepite in scala 1:10.000 nel "Piano provinciale delle aree naturali protette", che una volta approvato dalla Provincia di Roma costituirà allegato al presente PTPG, configurandosi come parte integrante dello stesso.

2. Dalla data di pubblicazione del "Piano provinciale delle aree naturali protette e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle stesse aree quanto meno individuate anche nel "Piano regionale delle aree naturali protette" approvato si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 29/1997>>.

(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

<<1. Le prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati o del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato ai sensi della legge regionale n. 24/1998 o del "Piano Paesaggistico" approvato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 sono comunque cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana di Roma e del presente PTPG e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici: sono direttamente applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutti i piani sopra detti sono comunque prevalenti per gli atti di pianificazione.>>

(Piani di Bacino)

<<Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 39 del 7.10.1996, per i Piani di Bacino ed i loro Piani Stralcio adottati dalle Autorità competenti in scala 1:10.000 si applicano

le rispettive Norme Tecniche di Attuazione, che hanno efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici generali dei Comuni e sul presente PTPG>>.

**(Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria e
Zone Speciali di Conservazione)**

<<1. Per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che ricadono all'interno delle aree naturali protette istituite si applicano le loro misure di salvaguardia o le norme di attuazione dei relativi piani di assetto, che debbono comunque armonizzarsi ed integrarsi con i piani di gestione dei medesimi SIC e delle medesime ZPS: in assenza dei piani di gestione, si applica la valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE per qualunque piano o progetto che possa incidere significativamente sui siti e sulle zone.

2. I SIC e le ZPS che ricadono al di fuori delle aree naturali protette debbono avere di norma, nei relativi strumenti urbanistici generali, una destinazione a zona territoriale omogenea E, ai sensi del D.M. n. 1444 del 2.4.1968, con vincolo generalizzato di inedificabilità.

3. Per i SIC di cui al precedente comma si applicano le "misure di salvaguardia", mentre per le ZPS di cui allo stesso precedente comma si applicano le "misure di conservazione", laddove eventualmente emanate dalla Regione Lazio anche per le future Zone Speciali di Conservazione (ZSC): nelle more della approvazione di tali misure, eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché eventuali costruzioni anche ad uso residenziale finalizzate esclusivamente alla conduzione agricola, che si rendessero eventualmente necessarie, potranno essere autorizzate solo a seguito di un esito positivo della valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE o alla valutazione di impatto ambientale per quanto concerne determinati progetti pubblici e privati ricadenti in tali zone, ai sensi della lettera e) del punto 2 dell'Allegato III alla Direttiva 85/337/CEE.>>

(Rete Ecologica Provinciale)

<<Le aree naturali protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le zone umide di importanza internazionale, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e gli altri istituti di protezione della fauna selvatica, costituiscono la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale, per la cui realizzazione concorrono compiutamente i corsi d'acqua, i boschi, le foreste e le zone umide, così come individuate e disciplinate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

4



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

o dal Piano Paesaggistico della Provincia di Roma. Una più compiuta individuazione e disciplina della Rete Ecologica Provinciale è demandata agli esiti ed agli aggiornamenti degli appositi studi di settore.>>

Roma, 24 ottobre 2006